



COMUNE DI MERATE

PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO DA
RIMESSA DI AUTOBUS ED
AUTOVETTURE CON
CONDUCENTE**

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - NATURA DEL SERVIZIO	4
ART. 2 - FONTI NORMATIVE.....	4
ART. 3 - COMPETENZA E VIGILANZA SUL SERVIZIO	4
ART. 4 - TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI	5
ART. 5 - CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE	5
ART. 6 - UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE ED ABITAZIONE DEL TITOLARE DELLA LICENZA.....	6
ART. 7 - DIVIETO DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE.....	6
ART. 8 - ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO.....	6
ART. 9 - TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO.....	6
TITOLO II - LICENZA COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	8
ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE	8
ART. 11 - RILASCIO DELLE LICENZE.....	8
ART. 12 - PROCEDURA PRELIMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA	9
ART. 13 - REQUISITI PER OTTENERE LA LICENZA COMUNALE	9
ART. 14 - ULTERIORI REQUISITI PER OTTENERE LA LICENZA DI AUTONOLEGGIO CON AUTOBUS.....	10
ART. 15 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA CON AUTOBUS ..	10
ART. 16 - TITOLI PREFERENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA MEDIANTE AUTOBUS	11
ART. 17 - TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE DI AUTONOLEGGIO CON AUTOVETTURA	11
ART. 18 - GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA	11
ART. 19 - DOCUMENTI DA PRESENTARE.....	12
ART. 20 - INIZIO DEL SERVIZIO.....	12
ART. 21 - DURATA E VALIDITÀ DELLA LICENZA	13
ART. 22 - TRASFERIBILITÀ E CESSAZIONE DELLA LICENZA.....	13
ART. 23 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	13
TITOLO III - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA LICENZA.....	14
ART. 24 - ESERCIZIO DELLA LICENZA	14
ART. 25 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA LICENZA.....	14
ART. 26 - SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI	14
ART. 27 - PREZZO DEL SERVIZIO	14
ART. 28 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO AL PAGAMENTO	15
ART. 29 - VISITE E VERIFICHE.....	15
ART. 30 - CONTACHILOMETRI.....	16
ART. 31 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO	16

ART. 32 - MANUTENZIONE DEI VEICOLI	17
ART. 33 - LOCALITÀ NELLE QUALI È FATTO OBBLIGO DI PRESTARE SERVIZIO	17
ART. 34 - ULTERIORI PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO PER I TITOLARI DI LICENZA DI NO- LEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS	17
TITOLO IV - DECADENZA - REVOCA - SOSPENSIONE DELLA LICENZA	19
ART. 35 - DECADENZA DELLA LICENZA	19
ART. 36 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA LICENZA	19
ART. 37 - PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, DE- CADENZA E REVOCA DELLA LICENZA.	20
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	21
ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DI PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI DEL COMUNE	21
ART. 39 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO	21
ART. 40 - SANZIONI	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - NATURA DEL SERVIZIO

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità all'art. 58, comma 6°, del T.U. approvato con D.P.R. n. 393 del 15 giugno 1959.

Gli autoveicoli vengono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

ART. 2 - FONTI NORMATIVE

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito:

- dagli artt. 105 e 113 del T.U. approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, rimasti in vigore in virtù del 2° comma dell'art. 145 del T.U. di cui al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
- dalle norme del T.U. sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e dal relativo regolamento di esecuzione;
- dalle leggi n. 62 del 14 febbraio 1974 e n. 394 del 14 agosto 1974;
- dagli artt. 96 e 121 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931, nonchè dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
- dai regolamenti C.E.E. n. 543 del marzo 1969 e n. 1463 del 20 luglio 1970;
- dall'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- dalla legge regionale 31 gennaio 1987, n. 9.

ART. 3 - COMPETENZA E VIGILANZA SUL SERVIZIO

L'applicazione del presente regolamento e lo svolgimento delle pratiche relative spettano al Comune tramite il competente ufficio mentre la vigilanza è affidata agli organi di Polizia Municipale.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionale e Statale preposti dal settore.

ART. 4 - TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI

Il Consiglio Comunale, tenute presenti le disposizioni emanate in merito dal Ministro dei Trasporti e dagli altri organi competenti, stabilisce il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibirsi al servizio di noleggio da rimessa con conducente, in rapporto alle esigenze locali ed alla produzione specifica del lavoro.

L'atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 113 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dell'art. 85 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

ART. 5 - CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

Ogni autoveicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e della targa.

Il contrassegno sarà collocato in modo visibile, a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle leggi vigenti, la licenza comunale, copia del presente regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Per quanto riguarda l'autonoleggio con conducente mediante autobus si richiama il disposto dell'art. 35.

ART. 6 - UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE ED ABITAZIONE DEL TITOLARE DELLA LICENZA

I titolari di licenza hanno l'obbligo di comunicare al competente ufficio comunale l'ubicazione delle autorimesse, dell'eventuale recapito, nonché dell'abitazione.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato, mentre l'eventuale cambio di abitazione e di recapito devono essere comunicati entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento.

ART. 7 - DIVIETO DI STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE

E' fatto assoluto divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico allo scopo di procurarsi il noleggio.

ART. 8 - ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO

E' vietato agli utenti del servizio:

1. di fare uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
2. di insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
3. di compiere atti contrari alla decenza;
4. di fare schiamazzi o rumori molesti;
5. di molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
6. di mangiare e bere durante il trasporto.

ART. 9 - TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO

Con delibera della Giunta Municipale sono fissate le tariffe delle autovetture e degli autobus.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte, in modo visibile agli utenti, sia all'interno dei veicoli che nell'autorimessa.

Esse sono comunicate, a cura del competente ufficio comunale, all'Azienda di Promozione Turistica ed agli uffici di informazione ed accoglienza turistica.

A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del presente regolamento che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera ben visibile ed a bordo degli autoveicoli.

TITOLO II - LICENZA COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente ed ogni variazione sono stabilite dal Consiglio Comunale.

Il relativo atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 113 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dell'art. 85 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il Consiglio Comunale può, in qualunque tempo, disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse.

Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercizi che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge e di regolamento.

La sospensione o il ritiro della licenza nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 - RILASCIO DELLE LICENZE

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa è necessaria la licenza comunale.

L'assegnazione della licenza è determinata dalla Giunta Municipale nei limiti stabiliti dalle norme del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo i successivi articoli 16 e 17.

Il Sindaco provvede a dar esecuzione alla deliberazione della Giunta Municipale.

Nella licenza sono indicati oltre i dati del titolare, l'ubicazione della rimessa, ecc. anche gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

ART. 12 - PROCEDURA PRELIMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare una licenza o per ampliamento del servizio o per rinuncia o per revoca o decadenza del precedente titolo, il Sindaco ne dà avviso alla cittadinanza con pubblico manifesto con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda.

L'avviso di cui sopra deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine della scadenza per la presentazione delle domande.

ART. 13 - REQUISITI PER OTTENERE LA LICENZA COMUNALE

Chi intende ottenere la licenza per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in competente bollo al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente compreso il numero di codice fiscale e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana;
2. capacità finanziaria;
3. residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della provincia di appartenenza di questo Comune;
4. non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 4 si intendono riferiti all'amministratore.

Nella domanda devono altresì essere formulate le seguenti dichiarazioni:

1. impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa per i veicoli;
2. impegno a non esplicitare, pena la revoca della licenza, attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi o comunque attività lavorativa in proprio che possa pregiudicare il normale svolgimento del servizio;
3. di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - ULTERIORI REQUISITI PER OTTENERE LA LICENZA DI AUTONOLEGGIO CON AUTOBUS

In aggiunta ai requisiti di cui all'art. 13 coloro che intendono ottenere la licenza di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- a) capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino, aumentato del cinquanta per cento, di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
- b) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo, da parte del titolare o del responsabile tecnico di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio o dalla Regione, o da questa riconosciuto, oppure dall'esperienza pratica di almeno tre anni alle dipendenze di un operatore dei servizi di noleggio di autobus oppure già titolare di analoga licenza;
- c) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
- d) disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio.

ART. 15 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA CON AUTOBUS

La licenza per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciata a chiunque:

- a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 1423, 31.5.1965 n. 575, 13.9.1972 n. 646 e 12.10.1982 n. 726;
- c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267;
- d) sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P. ;
- f) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

ART. 16 - TITOLI PREFERENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA MEDIANTE AUTOBUS

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31.1.1987, n. 9, la preferenza per l'assegnazione della licenza di autonoleggio mediante autobus spetta a:

- a) titolari di licenza di noleggio di autobus con conducente con riferimento ai singoli autobus e che intendono ampliare il parco;
- b) cooperative e consorzi di imprese nel settore;
- c) concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

In mancanza delle condizioni di cui sopra o laddove dette condizioni sussistano per più richiedenti, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

ART. 17 - TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE DI AUTONOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Al fine del rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura costituiscono titoli valutabili:

- la specifica professionalità;
- servizio già prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
- i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;
- la conoscenza di lingue straniere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'Autorità Comunale;
- l'aver stipulato, in forma e misure adeguate, un contratto di assicurazione contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
- l'esercizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga licenza rilasciata da altro Comune.

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

ART. 18 - GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DELLA LICENZA

Alla formazione della graduatoria, tenuto conto dei titoli e dei criteri di cui agli artt. 16 e 17, provvede la Giunta Municipale, alla quale, ai sensi dell'art. 11, è pure demandata l'assegnazione della licenza.

ART. 19 - DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, deve presentare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione:

- la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 13 e 14;
- licenza prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S. 18.6.1931, n. 773, o certificato d'iscrizione di cui all'art. 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l'attività di trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge n. 860 del 25.7.1956.

Qualora trattasi di società è richiesta anche l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.

L'assegnatario di licenze di autovettura deve altresì fornire la prova, entro il predetto termine di 60 giorni, di avere attrezzato in questo Comune idoneo locale per rimessa.

ART. 20 - INIZIO DEL SERVIZIO

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della licenza e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate esigenze.

La consegna della licenza all'intestatario resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misure adeguate ai rischi derivanti da responsabilità civili per le cose e le persone trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio la licenza costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo come disposto dall'art. 30 del presente regolamento.

La licenza comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

ART. 21 - DURATA E VALIDITÀ DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio è valida fino al 31 dicembre di ogni anno ed è rinnovata mediante vidimazione da richiedere annualmente entro il 15 dicembre.

La domanda relativa dovrà essere corredata dalla licenza e contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 13-14-15-19.

All'atto di presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

ART. 22 - TRASFERIBILITÀ E CESSAZIONE DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio è trasferibile, previo accertamento da parte del Comune che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, con il preventivo assenso del Comune:

- non prima che siano trascorsi cinque anni dal rilascio;
- in caso di decesso del titolare, qualora trattasi di ditta individuale, la licenza è trasferita, su richiesta, agli eredi che siano in possesso dei prescritti requisiti.

In caso di cessazione dell'attività la licenza deve essere restituita in Comune.

ART. 23 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il rilascio della licenza e la vidimazione annuale sono altresì soggetti alla certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistono procedimenti e provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 10, nonché negli artt. 10 ter 10 quater della legge 21.5.1965, n. 575, e successive modificazioni.

TITOLO III - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA LICENZA

ART. 24 - ESERCIZIO DELLA LICENZA

Al titolare della licenza, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.

Il titolare della licenza è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

ART. 25 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA LICENZA

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza e connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

ART. 26 - SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Non sono concesse sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco.

L'autovettura che sia ferma per riparazione può essere sostituita, previa autorizzazione del Sindaco e per il solo periodo di fermo, da altra autovettura che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale di quella in riparazione.

ART. 27 - PREZZO DEL SERVIZIO

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente e l'utente, nei limiti delle tariffe stabilite a norma dell'art. 9.

ART. 28 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO AL PAGAMENTO

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto ad abbandonare il veicolo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente ufficio comunale.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato il conducente, se acconsente alla richiesta, concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona, per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente, il veicolo prima di giungere a destinazione è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

ART. 29 - VISITE E VERIFICHE

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e poi una volta all'anno, a verifica da parte di un incaricato dell'Amministrazione Comunale.

Altre revisioni possono essere eccezionalmente disposte dal Sindaco.

La verifica risconterà se il veicolo o i veicoli rispondono alle dovute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico ai sensi ed effetti del D.P.R. 15.6.1959, n. 393.

Ogni qualvolta si risconterà che un veicolo non risponde più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione si dovrà provvedere alla segnalazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile agli effetti dell'art. 65 del D.P.R. sopra citato.

Ove, invece, il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, entro il termine che sarà fissato caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione del medesimo, sarà provveduto al ritiro della licenza comunale.

ART. 30 - CONTACHILOMETRI

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva sul quale l'Autorità Comunale può esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di controllo.

ART. 31 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente art. 29;
- d) rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi inerenti le stesse di cui all'art. 9;
- e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) visitare diligentemente al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso vi reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo al più presto presso l'Ufficio di Polizia Urbana per agevolare la restituzione al proprietario;
- h) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.

Ai conducenti dei veicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- 1) procurarsi il noleggio con stabilità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
- 2) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari fissi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- 3) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- 4) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultanti dalle carte di circolazione;
- 5) portare animali propri sull'autoveicolo;

- 6) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- 7) chiedere, per qualsiasi motivo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero causati danni all'autoveicolo;
- 8) fermare l'autoveicolo, interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 32 - MANUTENZIONE DEI VEICOLI

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia interna che esterna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione della Giunta Municipale.

ART. 33 - LOCALITÀ NELLE QUALI È FATTO OBBLIGO DI PRESTARE SERVIZIO

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private purché aperte al pubblico.

ART. 34 - ULTERIORI PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO PER I TITOLARI DI LICENZA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 32 del presente regolamento, il titolare della licenza di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare, durante l'effettuazione dei singoli viaggi, prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b) il foglio di viaggio progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "Per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio ed i numero di targa del bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte

- dall'associazione di categoria ed approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;
- c) copia autenticata della licenza comunale di noleggio.

TITOLO IV - DECADENZA - REVOCA - SOSPENSIONE DELLA LICENZA

ART. 35 - DECADENZA DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare alla licenza;
- c) per fallimento del titolare;
- d) per morte del titolare, salvo richiesta di subingresso da parte degli eredi;
- e) per interruzione del servizio per un periodo superiore a mesi tre, a meno che tale interruzione sia dovuta a comprovata contrazione del traffico.

ART. 36 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 25;
- c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'autorità competente il suo ritiro;
- g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'autorità di P.S.;
- h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente regolamento;
- l) quando il titolare abbia trasferito l'autorimessa in altro Comune o abbia intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

- m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali era stata rilasciata la licenza;
- n) per quanto riguarda i titolari di licenza per noleggio con autobus: quando il titolare si venga a trovare in una delle condizioni di cui all'art. 15, qualora contravvenga agli obblighi di cui all'art. 35, previa diffida scritta, e per la reiterata inosservanza dell'obbligo di comunicare al Comune le intervenute variazioni del personale;
- o) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

La licenza può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca della licenza stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il procedimento di revoca di sospensione della licenza comunale di esercizio viene adottato dalla Giunta Municipale.

Il Sindaco, in caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore a 15 giorni.

ART. 37 - PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA LICENZA.

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente regolamento saranno adottati previa contestazione, con avviso notificato appositamente all'interessato, delle circostanze di fatto e di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DI PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI DEL COMUNE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e la successiva pubblicazione per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio.

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune.

ART. 39 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente regolamento, così come quelle riguardanti variazioni del contingente autorizzato, dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale e sottoposte all'approvazione preventiva della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

ART. 40 - SANZIONI

Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione e revoca delle licenze, le infrazioni al presente regolamento saranno punite ai sensi dell'art. 14 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia ipotizzato dalle norme di leggi o regolamenti sulla circolazione stradale.

Il presente regolamento è stato:

- approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 30 giugno 1988, pubblicata all'Albo pretorio comunale il giorno di domenica 17 luglio 1988, e dal 06 agosto 1988 al 21 agosto 1988, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 283, esaminata senza alcun rilievo dal C.R.C. di Lecco in seduta del 22.07.1988 con atto n. 20426;
- modificato, come da richiesta della Regione Lombardia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 30 maggio 1989, pubblicata all'Albo pretorio comunale il 17 giugno 1989, per quindici giorni consecutivi, e dal 26 luglio 1989 al 10 agosto 1989, ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 283.

IL SINDACO

F.to: Dr Giacomo Romerio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr Alfredo Sorrentini
